SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ECONOMIA

Art. 8-bis

Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento

In caso di regolarizzazione dei pagamento, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche gia' inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento. Le segnalazioni gia' registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. La Banca d'Italia e' autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo

Versione in vigore dal 13 luglio 2011, non più in vigore dal 17 settembre 2011 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia
Estremi	Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/semestre-europeo-prime-disposizioni-urgenti-per-l-economia/art-8-bis-cancellazione-di-segnalazioni-dei-ritardi-di-pagamento/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it